## ATTO COSTITUTIVO

della Associazione "Junior Enterprise Torino Politecnico"

## Art.1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una associazione, senza scopo di lucro ed apolitica, denominata: "
Junior Enterprise Torino Politecnico", con sede in Torino (TO), Corso Duca degli
Abruzzi n.24, presso il Politecnico di Torino.

# Art.2 - FINALITA', SCOPI E ATTIVITA'

L'Associazione si propone di integrare e completare la preparazione teorico – pratica dei propri associati, attraverso la partecipazione a progetti di studi, ricerche e lavoro effettuati in collaborazione con soggetti che svolgono la loro attività in campo economico, ingegneristico, tecnico, finanziario e sociale; ovvero anche attraverso lo svolgimento di corsi parascolastici di formazione e specializzazione, artistici e rivolti in genere alla preparazione per l'esercizio di attività imprenditoriali e nel mondo del lavoro in genere

Il tutto tramite l'opera volontaria e gratuita degli associati e di eventuali terzi.

L'eventuale attività commerciale svolta dall'Associazione è destinata unicamente al sostentamento della stessa; è inoltre vietata qualsiasi forma di distribuzione di proventi ed utili.

Nessun associato può percepire alcuna forma di retribuzione, salvo eventuali rimborsi spese.

Così come meglio specificato nell'art.2 dello Statuto.

## Art.3 – ASSOCIATI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- associati ordinari;
- associati sostenitori;
- associati onorari.

Sono ammessi a fare parte dell'Associazione, quali associati ordinari, solamente gli studenti del Politecnico di Torino, nonché dell'Università degli Studi di Torino che, dopo regolare domanda e successiva ammissione, si obbligano all'osservanza dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e del Regolamento Interno, oltre al versamento della quota associativa.

Gli associati ordinari decadono di diritto una volta conseguita la laurea.

Gli associati sostenitori sono coloro che, condividendo i fini e gli scopi dell'Associazione, intendono promuoverne l'azione, sostenendola attraverso il versamento di una minima quota associativa.

Gli associati onorari sono coloro che sono ammessi per l'elevato contributo dato per il raggiungimento dello scopo sociale e non saranno obbligati a versare alcuna quota associativa.

Sono di diritto associati onorari coloro che hanno fatto parte del Comitato Esecutivo una volta laureati, qualora ne facciano richiesta.

Il versamento della quota associativa è condizione necessaria per l'appartenenza all'Associazione, per la partecipazione all'attività sociale e per l'esercizio di ogni diritto inerente allo status di associato.

#### Art.4 - DURATA

La durata dell'associazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), e potrà essere prorogata dall'assemblea degli associati.

## Art.5 – ORGANI

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) il Presidente (del Comitato Esecutivo);
- d) il Vice Presidente del Comitato Esecutivo;
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario Generale;

- g) il Comitato Direttivo.
- Le competenze e le funzioni di tali organi associativi risultano specificati nello Statuto.

# Art.6 - MEZZI DI FINANZIAMENTO E FONDO COMUNE

L'Associazione trarrà i mezzi finanziari per il suo mantenimento:

- dalle quote degli associati ordinari e sostenitori;
- da eventuali sovvenzioni, liberalità e contributi di enti e/o società pubbliche e/o private;
- da eventuali introiti derivanti dall'attività dell'Associazione stessa;
- da eventuali quote straordinarie, a carico dei soli soci ordinari, deliberate dall'assemblea ordinaria.

Eventuali residui di cassa possono essere reinvestiti per il finanziamento dell'attività sociale, formare riserve di cassa all'occorrenza, vincolati in fondi di investimento, nonché per qualsiasi altra necessità; salvo il limite di divieto di distribuzione agli associati.

#### Art.7 - SCIOGLIMENTO

L'Associazione si scioglie:

- per decorrenza del termine di durata previsto dall'Atto Costitutivo;
- per delibera dell'assemblea degli associati, adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ordinari;
- per le altre cause previste dalla legge.

Le modalità inerenti allo scioglimento dell'Associazione sono specificate nello Statuto.

## Art.8 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Atto Costitutivo si rinvia allo Statuto, al Regolamento Interno, ed infine alle norme di legge. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Il tutto conforme a quanto deliberato in data 16 novembre 2000 dalla assemblea Generale Straordinaria della detta Associazione, a sostituzione dei precedenti Atto Costitutivo e Statuto, contenuti in rogito Notaio Riccardo De Magistris del 27 novembre 1995, rep.n.34.924/9.212, già registrato a Torino in data 6 dicembre 1995 al n. 31.602.

Il Segretario

Il Presidente

Costantino Tola

Gianluca Del Col

Il presente Atto Costitutivo è stato registrato presso l' ufficio entrate di Torino n.3.019676.